

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1073

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 17 luglio 1987

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da molti anni il Parlamento ha all'unanimità riconosciuto che il punto prioritario e più qualificante sul quale deve basarsi il definitivo ed organico riassetto della legislazione pensionistica di guerra è quello dell'introduzione di un meccanismo di adeguamento automatico che protegga completamente ed efficacemente nel tempo il valore reale di tutti i trattamenti pensionistici di guerra.

Va infatti ricordato che la legge 23 settembre 1981, n. 533, nel conferire al Governo la delega per apportare modifiche ed integrazioni al testo unico sulle pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, indicava chiara-

mente nel meccanismo di indicizzazione il fine primo da realizzare.

E coerentemente a tale unanime convincimento, le Commissioni Finanze e Tesoro di Senato e Camera espressero parere contrario in ordine allo schema di provvedimento delegato giudicando tra l'altro negativamente « il proposto sistema di perequazione automatica perché subordinava la quota di rivalutazione annuale sia alle disponibilità di bilancio, sia al numero dei pensionati e perché dava luogo ad un assegno aggiuntivo non computabile ai fini delle successive rivalutazioni ».

La consapevolezza che qualunque miglioramento economico apportato ai trattamenti pensionistici di guerra avrebbe

perso nel giro di pochi anni la sua reale efficacia per mancanza di un congegno di adeguamento automatico atto ad evitare l'erosione di potere di acquisto di tali trattamenti, ha portato — in sede di discussione della legge finanziaria 1986 — alla presentazione di un apposito emendamento mirante a modificare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 ed ottenere così l'applicazione dell'intero indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge n. 160 del 1975 sugli importi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dopo che il Governo si era impegnato ad affrontare il problema in sede di esame dei numerosi progetti di riordino della pensionistica di guerra pendenti presso i due rami del Parlamento, tale emendamento non ottenne l'approvazione per soli tre voti di scarto.

Ma anche la legge 6 ottobre 1986, n. 656, pur modificando il già citato articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 834 del 1981, non ha risolto totalmente il problema poiché ha mantenuto il criterio dell'assegno aggiuntivo non computabile ai fini delle rivalutazioni annuali successive.

Per doverosa coerenza con gli impegni solennemente assunti dal Parlamento in più occasioni, riteniamo sia giunto il momento di dare applicazione integrale all'articolo 9 della legge n. 160 del 1975 anche nei confronti dei trattamenti pensionistici di guerra.

Questo è lo scopo che si prefigge la presente proposta di legge, il cui onere non comporta nuovi stanziamenti potendo essere agevolmente coperto con le disponibilità di bilancio del capitolo pensioni di guerra.

Consci che si tratta di un atto di doverosa giustizia verso una categoria di cittadini particolarmente benemerita, Vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare integralmente e con sollecitudine la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 gli importi di cui alle tabelle *C, G, M, e S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1^a categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo ed undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno, previsti rispettivamente dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come modificato dall'articolo 2, comma 3 della presente legge; degli assegni previsti dai successivi

articoli 4 e 8; sono adeguati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. Nella prima applicazione del comma 1 si intendono conglobati negli importi degli assegni di cui al comma stesso gli assegni aggiuntivi.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.

4. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1987 in lire 15 miliardi, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti per il corrispondente esercizio finanziario al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo alle pensioni di guerra.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.